



COMUNE DI ASCOLI PICENO

“medaglia al valor militare”

REGOLAMENTO COMUNALE D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 96 del 14/12/2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. in data 21/01/2001.

Art. 1
Finalità

1. I presente Regolamento detta i criteri di utilizzo degli Impianti Sportivi di proprietà del Comune di Ascoli Piceno e delle attrezzature ivi esistenti.

Art. 2
Norme Generali

1. Gli impianti sportivi del comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico;
2. L'Assessorato allo Sport promuove, coordina e disciplina le attività sportive che si svolgono negli impianti, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento, di utilizzazione, la manutenzione straordinaria e la corretta utilizzazione degli stessi;
3. Ai fini dell'interpretazione del presente regolamento per società ove non espressamente specificato deve intendersi Enti, Associazioni o Società Sportive;.

Art. 3
Modalità di gestione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nei seguenti modi:
a) direttamente dal Comune con proprio personale e mezzi;
b) direttamente dal Comune con affidamento a terzi di parte dei servizi necessari per la gestione;
c) mediante forme di compartecipazione alla gestione tra il Comune e terzi (enti sportivi, associazioni/società sportive etc.);
d) mediante appalto di gestione o concessione in uso a terzi.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera a) e b) il Comune sostiene direttamente le spese per servizi a rete, manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia e pulizia, e gestisce le entrate derivanti dall'utilizzo degli impianti.
3. Nella ipotesi di cui alla lettera c) è il Comune insieme ad altri enti e/o associazioni/società sportive che gestisce gli impianti secondo i criteri stabiliti di volta in volta dalle singole convenzioni che regolano il rapporto tra le parti.
4. Nella ipotesi di cui alla lettera d) è un terzo soggetto, il concessionario che conduce l'impianto, sostenendo direttamente le spese di gestione ordinaria e quelle che possono essere previste di volta in volta nei relativi contratti, e gestendo le entrate, parziali o totali, con le modalità previste dai contratti medesimi.
5. L'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi della circoscrizione competente per territorio sugli impianti delegati procede a controlli mirati

a verificare l'utilizzazione degli impianti e del rispetto delle norme regolamentari o delle clausole contrattuali che ne disciplinano l'uso.

Il mancato rispetto del Regolamento comporta dapprima il richiamo scritto al corretto uso della struttura e in caso di reiterate inosservanze alla revoca dell'assegnazione degli spazi, con provvedimento del Dirigente del Settore Sport.

L'uso degli impianti di proprietà non comunale sarà disciplinato di volta in volta tramite convenzione tra il Comune di Ascoli Piceno ed il proprietario.

Art. 4
Criteria d'uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento possono essere utilizzati da ogni società/associazione sportiva, CONI, Federazioni Sportive, Scuole ed Istituti ed altri soggetti interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo, nonché gruppi sportivi amatoriali.

2. L'orario massimo di apertura è previsto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

3. L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la pratica delle attività motoria e sportiva ad anziani e portatori di handicap, assicura loro a titolo gratuito la disponibilità di fasce orarie nell'ambito dei propri impianti concordate con l'Assessorato allo Sport o con eventuali gestori degli impianti sportivi.

4. E' riservato inoltre l'utilizzo gratuito delle palestre comunali alle scuole di ogni ordine e grado nella fascia antimeridiana (8.00 – 14.00) e per lo svolgimento dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi con l'onere della custodia e della pulizia degli ambienti.

5. Sono inoltre riservati spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico ed a titolo gratuito all'Ente Quintana per l'avviamento dei ragazzi alla scuola di musica, della preparazione atletica degli arcieri, dei cavalieri e degli atleti che partecipano alla rievocazione storica ascolana della Quintana sia come Ente (Gruppo Comunale) che come Sestieri cittadini.

6. L'Amministrazione Comunale, inoltre assicura alle Circoscrizioni a titolo gratuito la disponibilità dei propri impianti sportivi compatibilmente alle esigenze di fruizione degli impianti.

7. Gli impianti sono concessi in uso alle società/associazioni che risultano iscritte all'Albo delle Associazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 8/7/2000 individuati dall'Assessorato allo Sport in rapporto ai seguenti elementi di valutazione elencati in ordine decrescente di importanza:

- alla categoria di appartenenza;
- all'anzianità;

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Impianti Sportivi Comunali

- al numero degli iscritti;

e che usufruiranno di una tariffa agevolata, nonché ad altri sodalizi sportivi, gruppi amatoriali che utilizzeranno impianti avverso l'applicazione della tariffa intera.

8. L'assegnazione annuale degli spazi per l'utilizzo degli impianti sarà predisposta dall'Ufficio Sport Comunale sulla base dei criteri prefissati di cui al precedente comma.

Resta comunque inteso che l'assegnazione di cui sopra può essere revocata qualora le società non presentino entro il 30 novembre di ogni anno la documentazione relativa all'avvenuta iscrizione ai campionati ed il relativo calendario alle gare con esclusione delle attività praticate dai bambini prima delle categorie under 13.

9. Analogamente l'orario viene predisposto dall'Ufficio Sport in caso di gestione affidata a terzi.

10. Nel caso in cui due o più società/associazioni facciano richiesta per il medesimo impianto e/o orario verrà osservato il seguente ordine di priorità:

- al richiedente che esercita attività agonistica di serie superiore;

- al richiedente che esercita da un maggior numero di anni.

Nel caso che società richiedenti praticino la medesima disciplina sportiva, verrà data priorità a quella che ha il maggior numero di iscritti.

Per quanto riguarda gli spazi da assegnare ai settori giovanili si precisa quanto segue: nel caso in cui una società sportiva annoverasse più di due categorie giovanili e nessuna di queste disputasse campionati di interesse nazionale, gli spazi verranno assegnati raggruppando categorie giovanili a 2 a 2.

Art. 5

Albo delle Associazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva

1. E' istituito presso l'Assessorato allo Sport del Comune di Ascoli Piceno l'Albo delle Associazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva con lo scopo di razionalizzare e meglio disciplinare l'utilizzo degli impianti sportivi comunali o in uso al comune onde consentire, tanto alle società che curano movimenti giovanili che alle società che praticano sport a livello agonistico, una corretta pratica sportiva.

2. Le domande per l'iscrizione all'Albo debbono essere indirizzate al Sindaco.

3. La revisione dell'Albo delle Associazioni é biennale e sarà effettuata dal 1° Luglio dell'anno di scadenza.

4. Per essere ammesse all'Albo le società interessate dovranno far pervenire le domande di iscrizione entro il 30 Giugno di ogni biennio a partire dal 2002.

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Impianti Sportivi Comunali

Per l'anno in corso in via transitoria le domande dovranno pervenire entro il 9 Agosto 2000.

5. Le istanze pervenute sono assegnate per l'istruttoria al settore competente per materia.

6. L'istruttoria viene espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 Agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

7. Nella domanda dovranno essere indicati:

- dati identificativi dell'Associazione/Società o Ente di Promozione Sportiva;
- carattere dell'Associazione/Società o Ente di Promozione Sportiva;
- l'attività svolta;
- livello di diffusione delle iniziative;
- altre notizie utili,

secondo l'apposita scheda predisposta dal servizio sport.

8. E' causa di esclusione dall'iscrizione all'Albo la mancata indicazione dei dati identificativi dell'Associazione/Società o Ente di Promozione Sportiva di cui al punto 1 e punto 3 del precedente comma.

9. Resta inteso che nel caso in cui l'Associazione o Ente di Promozione Sportiva presentasse una domanda incompleta potrà provvedere a regolarizzare la stessa sempre entro il termine di scadenza, ferma restando l'esclusione per la mancanza dei dati di cui ai punti 1 e 3 del precedente comma.

10. L'ufficio sport una volta acquisite tutte le domande, stila l'Albo delle Associazioni e degli Enti di Promozione Sportiva per l'uso degli impianti sportivi valido per la stagione agonistica settembre /ottobre - maggio/giugno di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno, tutte le Società sportive iscritte all'Albo dovranno, pena revoca degli spazi assegnati, presentare al competente ufficio sport, gli elenchi dei tesserati ed iscritti suddivisi per categorie.

11. Le società sportive che cessano la propria attività nel corso del biennio, dovranno darne comunicazione all'ufficio sport entro 60 giorni dalla cessazione medesima.

Analogamente dovranno essere comunicate tutte le variazioni relative all'assetto societario e ogni altro elemento essenziale ai fini dell'iscrizione all'Albo..

La cessazione dell'attività comporta la cancellazione dall'Albo e la decadenza dei conseguenti benefici.

Gli spazi resisi disponibili verranno assegnati a società escluse per decorrenza di termini o per domanda incompleta o per società nel frattempo costituitesi.

Art. 6
Norme generali per l'utilizzo degli impianti sportivi

1. L'ingresso agli impianti sportivi é legato al rispetto degli orari di apertura e chiusura.
2. E' facoltà del Comune sospendere temporaneamente le concessioni o modificare gli orari e gli spazi di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per cause di forza maggiore e nello specifico per:
 - a) particolari manifestazioni di interesse pubblico;
 - b) motivi inerenti l'agibilità dell'impianto;
 - c) ragioni tecnico - manutentive degli impianti;
 - d) motivi inerenti la funzionalità del servizio.In tal caso nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo, dal Comune agli assegnatari.
3. L'utilizzo degli impianti ove é prevista la presenza di pubblico é comunque subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dal Comune, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti nonché alle eventuali specifiche prescrizioni della Commissione Provinciale di Sicurezza e Vigilanza.
4. Gli Enti, le Società, le Associazioni e tutti i concessionari degli impianti sono direttamente responsabili di qualsiasi danno arrecato alle strutture e attrezzature loro concessi in uso e sono obbligati alla rifusione del danno nella misura che verrà quantificata dai competenti uffici comunali.
5. I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati alle strutture da parte del pubblico presente alle manifestazioni e/o alle attività da essi organizzate all'interno degli impianti.
6. L'accesso agli spazi destinati alla pratica sportiva é riservato solo alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali, agli atleti e istruttori iscritti alle Società/Associazioni/Enti autorizzati all'uso dal Comune di Ascoli Piceno, limitatamente agli spazi ed orari concessi.
7. Non é permesso l'ingresso a coloro che accompagnano minori se non limitatamente a spazi di "attesa", se presenti, e agli spogliatoi durante i cambi, tali accompagnatori dovranno rispettare le norme di igiene e lasciare liberi gli spogliatoi appena effettuati i cambi.
8. E' consentito praticare l'attività sportiva solo ed esclusivamente negli spazi assegnati.
9. Per le manifestazioni sportive che richiedono l'installazione di apparecchiature non in dotazione dell'impianto, la Società/Ente/Associazione dovrà richiedere apposita autorizzazione agli

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Impianti Sportivi Comunali

uffici comunali competenti e a seguito di autorizzazione provvedere a proprie spese e cura alla fornitura, sistemazione e smontaggio, adottando tutti gli accorgimenti tecnici (tappeti, supporti di sicurezza, ecc.) e operativi (personale qualificato ecc.) per salvaguardare l'impianto.

Tali operazioni dovranno avvenire nel minor tempo utile al fine di non pregiudicare lo svolgimento di altre attività nell'impianto.

10. Il Comune non risponde degli attrezzi e materiali di proprietà dei concessionari utilizzati e depositati all'interno degli impianti.

11. Il Comune non risponde di eventuali furti o ammanchi che dovessero essere lamentati dagli utenti, così pure non risponde di eventuali danni che agli utenti dovessero derivare dalla pratica delle attività.

12. E' severamente proibito fumare in tutti i locali degli impianti sportivi.

13. E' vietato introdurre animali negli impianti sportivi.

14. E' vietato entrare negli impianti con calzature e indumenti non idonei alla tipologia degli impianti stessi.

15. E' consentito l'ingresso al pubblico per assistere alle manifestazioni solo negli spazi destinati a tale scopo.

16. Nei locali spogliatoi e servizi igienici:

- é consentito cambiarsi d'abito esclusivamente all'interno degli spogliatoi tenendo le porte chiuse;

- é obbligatorio rispettare tutte le norme igieniche;

- é obbligatorio usare tutte le precauzioni necessarie nei vani docce;

- é consentito agli utenti più piccoli utilizzare le docce solo se assistiti da adulti;

- il Comune non risponde di danni a persone e cose che si verificano all'interno degli spogliatoi qualora non si rispettino le norme sopra menzionate;

- qualora si utilizzino apparecchiature elettriche personali (phon, ecc.) le responsabilità ricadono su chi le utilizza;

- é consentito sostare negli spogliatoi solo il tempo necessario per i cambi.

17. Negli impianti in cui la vigilanza é affidata a terzi:

- il personale é tenuto a controllare il rispetto da parte dei fruitori del presente regolamento e a comunicare all'ufficio sport ogni anomalia e omissione;

- detto personale é il primo referente a cui rivolgersi per ogni problema che si verifichi all'interno della struttura;

- le norme di cui al presente regolamento dovranno essere affisse in ogni impianto sportivo comunale nonché nelle palestre scolastiche.

Art. 7

Modalità d'uso per attività continuativa

1. Il concessionario degli impianti sportivi é responsabile dei danni che dovessero essere arrecati alle strutture durante l'utilizzo delle stesse.
2. A tal fine, i concessionari sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa contro danni che possono derivare a persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra sportive all'interno degli impianti suddetti.

Art. 8

Modalità d'uso per attività non continuativa

1. Le domande per le attività non continuative e di carattere sporadico, nonché quelle per le singole attività di gruppi amatoriali o spontanei, dovranno essere presentate al Sindaco nel caso in cui l'impianto sia gestito direttamente dall'Ente, oppure al concessionario e per conoscenza all'ufficio sport nel caso in cui l'impianto sia stato concesso in gestione a terzi.
2. Le istanze pervenute sono assegnate per l'istruttoria al settore competente per materia.
3. L'istruttoria viene espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.
4. Per tale tipo di attività le richieste dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'utilizzo e dietro pagamento della relativa tariffa.
5. Nel caso tali richieste vengano presentate non in tempo utile sarà discrezione dell'ufficio sport decidere se autorizzare l'uso o meno, in considerazione dei tempi necessari all'espletamento di tali procedure istruttorie.
6. Nella domanda dovrà essere indicato l'impianto richiesto, il tipo di attività sportiva da svolgere (amatoriale, agonistica, corsi, gare, stage ecc.), il numero dei partecipanti, i giorni e le ore, le fasce di età e le eventuali tariffe richieste agli iscritti.
7. Nel caso in cui l'impianto sia già occupato nelle ore richieste, si concorderanno giorni e/o orari alternativi, con la possibilità di svolgere l'attività in altro impianto.
8. Il concessionario degli impianti sportivi é responsabile dei danni che dovessero essere arrecati alle strutture durante l'utilizzo delle stesse.

9. A tal fine i concessionari sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa contro danni che possano derivare a persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra sportive all'interno degli impianti suddetti.

Art. 9
Norme particolari per l'utilizzo degli impianti sportivi

1. Le palestre inserite nelle strutture scolastiche sono destinate principalmente all'attività motoria scolastica.
2. In orario extra scolastico l'uso delle strutture é destinato esclusivamente alla promozione sportiva e allo sport societario o spontaneo, nonché a tutti gli altri usi previsti dal regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orario extra scolastico.
3. Per l'utilizzo degli impianti sportivi dati in gestione dal Comune a terzi, le richieste di utilizzo vanno presentate al gestore, e per conoscenza all'ufficio sport del Comune, secondo i criteri stabiliti all'art. n. 4 del presente regolamento.
4. Particolari usi degli impianti a carattere non sportivo potranno essere autorizzati di volta in volta dal Comune previa presentazione di apposita richiesta almeno 30 giorni prima dell'utilizzo.
5. L'uso degli impianti sportivi di "quartiere" viene disciplinato dal presente regolamento.

Art. 10
Corrispettivi per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali é dovuto, da parte degli utenti, il pagamento della tariffa oraria stabilita dal Comune con apposita deliberazione.
2. La riscossione delle tariffe é affidata all'ufficio sport del Comune di Ascoli Piceno tramite Conto Corrente, ovvero direttamente ai gestori degli impianti, ove sia previsto da apposito atto.
3. Il pagamento degli oneri dovuti per l'uso degli impianti deve essere effettuato come segue:
 - a) in caso di attività continuativa entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
 - b) in caso di attività non continuativa, prima dell'utilizzo.La trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento comporta la sospensione e/o la revoca della concessione.
4. L'accesso agli impianti sarà controllato da personale comunale o

personale autorizzato che custodisce e gestisce gli impianti per conto del Comune, che dovrà tassativamente vietare l'ingresso in mancanza dell'autorizzazione e della ricevuta di pagamento sopra detta.

5. Nel caso di concessione in uso degli impianti dati in gestione a terzi dal Comune, le quote di utilizzo, ove previsto dalle singole convenzioni, devono essere versate direttamente al concessionario che gestisce l'impianto, che é tenuto a rilasciare regolare ricevuta.

Art. 11 **Utilizzo delle attrezzature**

1. Su richiesta degli interessati possono essere concesse in uso anche attrezzature comunali di vario genere (ad esempio transenne, tribune, ecc.) ad eccezione di attrezzatura elettrificata (ad esempio impianti luci ed amplificazione).

2. Le richieste devono pervenire all'ufficio sport comunale almeno 20 giorni prima dell'utilizzo.

3. I richiedenti sono tenuti a versare all'ufficio economato un deposito cauzionale proporzionato al valore del materiale e fissato con disposizione dirigenziale, che verrà restituito all'atto della riconsegna del materiale utilizzato, previo accertamento degli eventuali danni arrecati.

4. Gli oneri relativi al trasporto e posa in opera delle attrezzature, nonché la loro riduzione in pristino sono a carico del richiedente.

5. Non sarà concesso l'utilizzo di attrezzatura che sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività all'interno dell'impianto in cui si trova abitualmente.

Le istanze pervenute sono assegnate per l'istruttoria al settore competente per materia.

6. L'istruttoria viene espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei modi e tempi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

Art. 12 **Esercizio della pubblicità**

1. E' consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, stendardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici.

2. L'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati in materia.

3. La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti.
4. Non é consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni.
5. Nel caso di affidamento di concessione dell'impianto a terzi il 50% degli spazi sarà riservato al concessionario e il rimanente 50% alle società sportive.
6. In caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune

Art. 13
Divieto di sub concessione

1. Gli impianti sportivi dati in gestione a terzi non possono essere sub-concessi ad altri dai concessionari indicati nelle singole convenzioni.

Art. 14
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Ai fini di un migliore funzionamento degli impianti il Comune può emanare norme temporanee e transitorie.

Art. 15
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio, a norma di legge.

Art. 16
Norme abrogate

1. Il presente regolamento abroga quello approvato con delibera di C.C. n. 126 dell' 11 Dicembre 1987.